

Associazione CARCERE E TERRITORIO BERGAMO APS
Via Alberico da Rosciate, n. 25
Bergamo (BG)
Codice Fiscale 95050680164
Partita IVA /

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 17/05/2022

Il giorno 17 maggio 2022 alle ore 16,30 si è riunita presso la sede sociale sita in Bergamo (BG), Via Alberico da Rosciate, n. 25, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "CARCERE E TERRITORIO BERGAMO APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Fausto Gritti funge da segretario/a verbalizzante Franco Begnis.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,00

Il Presidente

Regione Lombardia
27 MAG. 2022
al n. 1008 Serie 3
con Euro
ESENTI

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

IL FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Ficarelli)
G. G. Ficarelli

Il segretario verbalizzante

Fausto Gritti

G. G. Fiorenza



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Associazione di promozione sociale

"CARCERE TERRITORIO BERGAMO A.P.S."

Articolo 1) Costituzione, sede e durata

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Carretta

È costituita l'Associazione di promozione sociale "CARCERE TERRITORIO BERGAMO A.P.S" di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale e sede operativa in Bergamo, via Alberico da Rosciate, 25 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 2) Finalità

L'Associazione ha non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche:

- ✓ Promuovere la tutela dei diritti civili
- ✓ Promuovere, sostenere e gestire attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto alle tematiche della giustizia e delle pene, della vita interna al carcere e del suo rapporto col territorio in conformità ai principi costituzionali e delle leggi che regolano l'istituzione carceraria;
- ✓ Promuovere e coordinare intese interistituzionali, accordi e collaborazioni sulle problematiche carcerarie tra l'amministrazione penitenziaria, la magistratura, le amministrazioni regionali,



provinciali e comunali, le forze politiche, le organizzazioni del privato sociale e del volontariato:

Articolo 3) Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 lettere:

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione si propone di promuovere e realizzare iniziative che favoriscono:

- a) Gestire spazi abitativi temporanei e relazioni sociali per poter raggiungere un'autonomia mirata al reinserimento sociale;
- b) l'organizzazione di attività sportive, ricreative, formative, culturali, scolastiche e lavorative all'interno del carcere;
- c) l'organizzazione di percorsi di formazione professionale e di progetti sperimentali finalizzati all'inserimento lavorativo;
- d) il reinserimento sociale del detenuto al termine della pena;
- e) la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo a favore di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4) Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5) Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6) Soci

Sono soci dell'associazione i fondatori e inoltre le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private e le associazioni che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'Organo di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei propri componenti sulle domande di ammissione a socio che dovranno essere formulate per lettera indirizzata al presidente dall'aspirante persona fisica o dal rappresentante legale dell'aspirante persona giuridica o associazione: le domande dovranno contenere oltre alle generalità complete dell'aspirante associato l'espressa dichiarazione di accettazione di questo statuto e, nel caso di persona fisica o dal rappresentante legale dell'aspirante persona giuridica o associazione; l'indicazione del rappresentante dell'organizzazione in seno all'associazione. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione. I soci hanno diritto di voto e possono rivestire cariche associative.

I soci usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione, gli atti e i registri dell'associazione. I soci partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita. Concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

La qualità di socio si perde per recesso—che è consentito in ogni momento, deve essere comunicato al presidente per e-mail e ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa; oppure per esclusione. Questa è disposta dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti per gravi motivi di incompatibilità del comportamento dell'associato con gli scopi dell'associazione oppure con le esigenze della sua operatività in esecuzione dei deliberati degli organi associativi. Avverso il provvedimento di esclusione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione ciascun associato può ricorrere all'Assemblea che decide in modo insindacabile *ex bono et aequo*.

Articolo 7) Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro

subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8) Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea dei soci
- ✓ l'Organo di Amministrazione
- ✓ il Presidente
- ✓ l'Organo di Controllo e Revisione Legale, nei casi previsti dalla legge.

E' prevista la figura del Presidente onorario, nominato dall'Organo di Amministrazione. Tale carica è conferita a una persona che si è distinta, con le proprie azioni, per la promozione e la divulgazione dei valori condivisi dall'Associazione. Ha funzione simbolica e di rappresentanza.

Articolo 9) L'Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci; si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; è inoltre convocata dall'Organo di Amministrazione per deliberare su oggetti attinenti alla gestione associativa ogni qual volta l'organo lo ritenga opportuno e ogni qualvolta lo richieda con indicazione degli argomenti da trattare - almeno un terzo degli associati. Allo scadere di ogni triennio l'assemblea ordinaria procede anche alla nomina dell'Organo di Amministrazione e, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. E inoltre di competenza dell'assemblea ogni deliberazione modificativa di questo statuto.

L'assemblea è convocata dal presidente con e-mail contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

L'Assemblea delibera validamente con il voto della maggioranza degli associati presenti, tranne modificare lo statuto: in questo caso sarà necessario il voto dei due terzi degli associati intervenuti all'assemblea. Il voto può essere espresso a mezzo di altro associato, delegato per iscritto; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 10) L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da 7 a 13 membri eletti dall'assemblea per un triennio e rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Non è previsto alcun compenso per l'attuazione delle iniziative associative, ma solo il rimborso di spese adeguatamente documentate.



E' compito dell'Organo di Amministrazione attuare, traducendole in termini operativi, le linee programmatiche definite dall'assemblea. L'organo gestisce ogni attività dell'associazione, ne cura l'amministrazione e predispone i bilanci annuali. Elegge tra i propri componenti il Presidente e se lo ritiene opportuno - un Vice presidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento; elegge inoltre un segretario-tesoriere con i consueti compiti di verbalizzazione e di conservazione dei documenti associativi e di custodia del fondo associativo. L'organo delibera inoltre sull'ammissione sull'esclusione dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

All'Organo di Amministrazione spetta l'amministrazione del fondo associativo, senza alcuna limitazione di poteri. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli ne avvisi la necessità o quando lo richiedano – con indicazione degli oggetti su cui deliberare - almeno tre dei suoi componenti, mediante avviso scritto contenente l'ordina del giorno. Le adunanze dell'organo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.



Articolo 11) Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica

da parte dell'Organo di Amministrazione alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Articolo 12) Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 13) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente o al Vice Presidente e recandosi presso la sede sociale dove sono depositati.

Articolo 14) Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 15) Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.



Articolo 16) Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario e la relazione sulla missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.



Articolo 17) Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18) Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 19) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 20) Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia, con particolare riguardo al d.lgs. 117/2017.